

NOTA DI APPROFONDIMENTO

DECRETO LEGGE 22 FEBBRAIO 2021 N. 2

“ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”

TH.21.62

v. 1.0

23 febbraio 2021

PREMESSA

In data 22 Febbraio 2021, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un Decreto-Legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza da COVID-19

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

- Zone rosse

Fino al 27 marzo 2021 non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

- Zone arancioni

Per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.

Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitano la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

- Zone gialle

Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, all’interno della stessa Regione, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitano la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

Per approfondire:



Da Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

- [Decreto Legge del 22 febbraio 2023 n. 2](#)